



Comune di Castelletto Cervo

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39

OGGETTO:

Istituzione del Registro comunale per la cremazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007 - Approvazione direttive da applicare.

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di settembre alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. OMAR GILETTI - Sindaco	Sì
2. RICCARDO POMA - Vice Sindaco	Sì
3. CLAUDIA SOFFIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VELOCE DOTT. GUIDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OMAR GILETTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2022 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere *favorevole*.

IL SEGRETARIO COMUNALE (**VELOCE Dott. Guido**)

.....

PARERE ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, esprime parere *favorevole* in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (**BUSO Alessandra**)

.....

Rientra per questa seduta il Vicesindaco **Riccardo Poma**.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 recante "*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*" ha introdotto, con l'art. 51, rilevanti modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*", disponendo in particolare:

- Il comma 2 dell'articolo 2, della L.R. 20/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001".

- Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20/2007 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;*
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;*
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."*

"2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione."

Ritenuto di conseguenza doveroso e necessario istituire, presso l'Ufficio di Stato Civile, un Registro in cui iscrivere coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri ai sensi del nuovo **comma 2-ter**, introdotto nell'art. 2 della Legge Regionale n. 20/2007, al fine di dare piena attuazione al disposto regionale e consentire ai cittadini di esercitare pienamente le proprie facoltà di scelta della modalità di manifestazione della volontà in materia di cremazione e affidamento delle proprie ceneri;

Dato atto:

- che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri *favorevoli* tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000, n° 267;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023–2025;

con voto unanime e palese espresso nelle forme di rito,

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di istituire, a decorrere **dal 16 ottobre 2023**, il **Registro comunale per la raccolta delle volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri** presso l'Ufficio di Stato Civile;
- di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici per la definizione tutti i dettagli tecnici, organizzativi e amministrativi nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge regionale del Piemonte 11 marzo 2015, n. 3, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;
- di disporre che dell'istituzione del registro in oggetto venga data la più ampia informazione alla cittadinanza con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'ente;
- di dare atto che eventuali spese accessorie e indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto, quantificabili in non più di euro mille, saranno *se necessario* impegnate successivamente dal Responsabile incaricato nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio, con atto separato;

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente esecutiva*, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
OMAR GILETTI

Il Segretario Comunale
VELOCE DOTT. GUIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 228 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/10/2023 al 31/10/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Castelletto Cervo, lì 16/10/2023

Il Segretario Comunale
VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
VELOCE DOTT. GUIDO